

**REGOLAMENTO (UE) 2017/331 DEL CONSIGLIO****del 27 febbraio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce che è vietato esportare a qualsiasi persona, entità o organismo attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna in Bielorussia, nonché fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
- (3) La decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio <sup>(3)</sup>, che modifica la decisione 2012/642/PESC, prevede una deroga al divieto di esportazione per l'attrezzatura da biathlon.
- (4) Nessuna disposizione del presente regolamento deve incidere sui requisiti per la concessione di una licenza di cui al regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1) all'articolo 1 *bis*, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU») e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon»;

2) all'articolo 1 *ter* è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'IBU e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon».

<sup>(1)</sup> GUL 285 del 17.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GUL 134 del 20.5.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GUL 50 del 28.2.2017, pag. 81).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GUL 94 del 30.3.2012, pag. 1).

2. Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. MIZZI

---

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Fucili, munizioni e congegni di mira di cui agli articoli 1 *bis* e 1 *ter*, che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon.

Fucili da biathlon:

ex 9303 30 Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

Munizioni per fucili da biathlon:

ex 9306 21 Cartucce per fucili o carabine a canna liscia

ex 9306 29 Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia

ex 9306 30 90 Cartucce e loro parti, per armi diverse da fucili o carabine a canna liscia, da armi da guerra, da rivoltelle e pistole della voce 9302, da pistole mitragliatrici della voce 9301

Congegni di mira per fucili da biathlon:

ex 9305 20 Parti ed accessori di fucili o carabine della voce 9303».

---